

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4047

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LULLI, COLANINNO, FADDA, FRONER, MARCHIONI, MARTELLA, MASTROMAURO, PELUFFO, PORTAS, QUARTIANI, SANGA, SCARPETTI, FEDERICO TESTA, VICO, ZUNINO, ALBONETTI, BOCCI, BRANDOLINI, MARCO CARRA, CASTAGNETTI, CENNI, CODURELLI, DAMIANO, ESPOSITO, FIANO, FONTANELLI, LOSACCO, LOVELLI, MARCHI, MARCHIGNOLI, MIGLIOLI, MOTTA, RIGONI, RUBINATO, SCHIRRU, STRIZZOLO, TRAPPOLINO, TULLO, VACCARO, VANNUCCI, VENTURA

Norme per l'adozione di un programma strategico nazionale di interventi nonché delega al Governo e altre disposizioni in materia di misure di sostegno in favore delle micro, piccole e medie imprese e di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

Presentata il 1° febbraio 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — Secondo dati forniti dalla Banca d'Italia, nella media del 2010 il prodotto interno lordo (PIL) dell'Italia è aumentato dell'1,0 per cento, contro l'1,7 per cento dell'area dell'euro, mentre il volume del commercio mondiale l'anno scorso è sostanzialmente tornato ai livelli pre-crisi (+7,4 per cento).

In tale quadro di sostanziale immobilità che potrebbe perdurare anche negli anni 2011 e 2012, per tornare a crescere l'Italia deve promuovere un ventaglio di politiche e di riforme tale da innalzare il potenziale di crescita dell'economia italiana, attraverso riforme specifiche rivolte

alle micro, piccole e medie imprese, all'interno di una più generale strategia di sviluppo del Paese.

Il perdurare della crisi ha spinto tutti i Paesi avanzati a confrontarsi con la ricerca di un nuovo paradigma di sviluppo in grado di sostenere le contestuali sfide dell'allargamento dei diritti, della globalizzazione e della rivoluzione tecnologica. Non è stato così per l'Italia dove le politiche del Governo sono state improntate a tagli generalizzati che hanno colpito i settori produttivi e lo Stato sociale.

È necessario che si affermi anche nel nostro Paese un nuovo atteggiamento cultu-

rale, sollecitato dall'Unione europea con la risoluzione 2008/2237 (INI) del 10 marzo 2009 sullo *Smart Business Act*, per provare a « pensare sempre a misura di piccolo ». È un dovere, per le future generazioni, che il rigore nei conti pubblici sia sempre accompagnato da politiche di sviluppo.

È necessario costruire il Paese delle opportunità e la libera intrapresa dei cittadini è uno strumento fondamentale di mobilità sociale e di sviluppo della capacità creativa degli italiani.

Per tali motivi alle micro, piccole e medie imprese, quasi il 95 per cento del totale, deve essere riconosciuto il ruolo di « spina dorsale » del Paese, elemento di solida tenuta del sistema economico e sociale, motore di innovazione e di sviluppo, ma soprattutto veicolo di trasmissione di valori e di promozione della parità e della realizzazione umane, fondate sul merito, sulla fatica e sulla capacità di far fruttare i propri talenti.

Le piccole e medie imprese (PMI) italiane sono caratterizzate da una benefica prevalenza del fattore famiglia/lavoro sul capitale, una peculiarità positiva, che deve essere sostenuta promuovendone l'organizzazione in rete e sostenendone la patrimonializzazione.

Poco o nulla, invece, si è fatto per le reti d'impresa, per i distretti e per i consorzi che rappresentano un'opportunità da sostenere con una seria normativa che può consentire lo sviluppo di sinergie sui territori. È invece necessario sostenere, sul piano sia giuridico sia fiscale, le reti d'impresa, l'evoluzione dei distretti, delle filiere e dei consorzi, come formazioni in grado di coniugare i vantaggi in termini di flessibilità produttiva e le necessità di una scala adeguata ad affrontare la competizione globale.

A tal fine deve essere riformato l'attuale sistema di incentivi, eliminando quelli « a pioggia » a favore di un sostegno mirato alle aggregazioni tra imprese e tra imprese e università, per rafforzare e per favorire lo sviluppo tecnologico e il radicamento della ricerca e della capacità competitiva dei territori.

La diversità dell'Italia nella sua struttura produttiva deve essere riconosciuta,

per questo è necessario un impegno in sede di Unione europea, affinché in tutti gli ambiti le politiche tengano conto della specifica ricchezza italiana, non rintracciabile in alcun altro Paese europeo.

Le PMI italiane hanno dimostrato una grande capacità di adattamento all'evoluzione dei mercati internazionali, attraverso la flessibilità che le contraddistingue, la ricerca di moduli organizzativi originali, a partire dalla costituzione di distretti, e la capacità di farsi promotrici di tecniche e di processi innovativi. Più significativi progressi potrebbero essere conseguiti in presenza di politiche attive di sostegno alla ricerca e all'innovazione e di penetrazione nei mercati stranieri, riconoscendo a tale fine anche il valore delle politiche locali di sviluppo.

È innegabile che la difficoltà di accesso al credito sia esponenzialmente cresciuta con la crisi economica. Il sistema bancario è determinante per rendere la crisi meno profonda e duratura, i punti più critici sono innanzitutto la quantità di credito che attualmente viene allocata sull'economia reale, soprattutto sulle PMI e il costo di tale credito. In attesa del completamento delle modifiche strutturali di Basilea 2 è indispensabile una moratoria sul rimborso della quota capitale dei prestiti, strada maestra per una trasparente collaborazione tra imprese e sistema bancario, nell'interesse del Paese.

La prima modalità di sano finanziamento dell'impresa è una corretta relazione tra debitore e creditore nell'ambito dei pagamenti, sia della pubblica amministrazione che tra privati, mentre troppo spesso il fabbisogno di credito delle PMI è artificiosamente accresciuto da modalità di pagamento « capestro », che generano un « cortocircuito » anche nei sistemi di autofinanziamento più sani ed evoluti.

La vigente imposizione a carico delle imprese presenta una serie di ostacoli alla crescita perché disincentiva l'utilizzo del capitale proprio rispetto al capitale di debito e tassa differentemente il reddito del capitale investito a seconda della forma giuridica dell'impresa. Anche qui si è assistito all'aumento della pressione fi-

scale sui redditi d'impresa e di lavoro a tutto vantaggio delle rendite.

Nulla si è fatto, inoltre, per favorire l'occupazione, in un momento nel quale il lavoro dipendente è diventato quasi un miraggio. Per questo devono essere sostenuti i progetti d'incubazione di nuova impresa collegati a strumenti fiscali innovativi e di basso impatto nella fase di *start up*, sia per i molti giovani in cerca di prima occupazione che per le donne e per i disoccupati di età superiore a cinquanta anni, anche utilizzando le opportunità offerte dal settore cooperativo.

Nel Mezzogiorno, in particolare, la promozione e lo sviluppo delle imprese giovanili e femminili devono essere sostenuti poiché in grado di valorizzare le risorse endogene e di accrescere il capitale sociale del territorio, permettendo la partecipazione diretta dei cittadini ai processi economici e di cambiamento nelle comunità locali.

Devono essere, infine, tenuti in grande considerazione il fenomeno, nuovo e quanto mai significativo per l'integrazione e per la crescita del Paese, delle 340.000 aziende costituite da immigrati e la promozione dell'autoimpresa per chi viene in Italia e, rispondendo a esigenze reali di mercato, si afferma nella legalità e nel rispetto delle regole, che è e rimane un punto a favore di ogni processo di integrazione.

La comunicazione COM(2008)394 adottata dalla Commissione europea il 25 giugno 2008, « Una corsia preferenziale per la piccola impresa », meglio nota come « *Small Business Act* », è di massima importanza per le politiche di sostegno alle PMI le quali, oltre a rappresentare la parte prevalente delle imprese attive in Europa, garantiscono l'occupazione a 65 milioni di persone e producono oltre la metà del PIL dell'Unione europea.

La comunicazione riveste particolare interesse per il nostro Paese, considerato che il fenomeno delle PMI è molto diffuso in Italia, costituendo la vera ossatura del tessuto produttivo nazionale, il 99,4 per cento delle imprese italiane sotto i cinquanta dipendenti: sono 4,8 milioni e producono il 70 per cento del PIL. Se si considerano le micro imprese sono 6 mi-

lioni le imprese italiane interessate allo « *Small Business Act* ». È venuto il momento di finanziare strumenti efficaci a favore delle PMI che sorreggono il peso del Paese, con un'azione congiunta del Parlamento, del Governo e delle regioni per rinnovare profondamente le politiche volte a creare un ambiente favorevole allo sviluppo delle PMI attraverso una vera semplificazione burocratica per la costituzione e per la trasmissione d'impresa; uno stabile miglioramento nell'accesso al credito, agli incentivi e al mercato degli appalti pubblici; con politiche ambientali ed energetiche, fiscalità e formazione a misura di micro imprese e PMI.

Le indicazioni contenute nello « *Small Business Act* », per quanto concerne i compiti che sono affidati alla competenza degli Stati membri, offrono l'occasione per aggiornare, ove necessario, la disciplina vigente, particolarmente frastagliata e spesso anche contraddittoria, in particolare per i dieci principi fondamentali intorno ai quali sono organizzate le iniziative da adottare.

La presente proposta di legge punta ad applicare in Italia gli obiettivi della citata comunicazione demandati alla responsabilità degli Stati membri.

A tal fine il capo I (Oggetto e ambito di applicazione) contiene, all'articolo 1, la definizione di impresa e di micro, piccola e media impresa, qualificando le norme della presente proposta di legge quali principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e dell'ordinamento giuridico dello Stato. Lo scopo è garantire la piena applicazione della citata comunicazione adottata dalla Commissione europea e in particolare la coerenza delle normative proposte dal Governo, dal Parlamento e dalle regioni con i provvedimenti dell'Unione europea in materia di concreta applicazione della medesima.

L'articolo 2 istituisce il programma strategico nazionale « Una corsia preferenziale per le micro, piccole e medie imprese », che il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commis-

sioni parlamentari, dovrà adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Il programma, triennale, potrà essere modificato annualmente e dovrà contenere gli interventi a sostegno delle micro, piccole e medie imprese, in particolare il ricorso a meccanismi automatici di agevolazione mediante credito d'imposta, *bonus* fiscale o *voucher*; la destinazione di una quota di risorse non inferiore al 60 per cento del complesso delle risorse del Fondo unico per la crescita e lo sviluppo innovativo, istituito dalla presente proposta di legge alle micro, piccole e medie imprese; il ricorso a modalità di intervento basate su progetti di innovazione di prodotto e di processo, la promozione della formazione e del rafforzamento di filiere nazionali; il superamento degli squilibri economici e sociali, con particolare riferimento al Mezzogiorno: la previsione di agevolazioni mirate alla creazione di micro, piccole e medie imprese da parte di giovani in cerca di prima occupazione, di donne e di disoccupati di età superiore a cinquanta anni.

Il capo II disciplina gli interventi fiscali e di sostegno alle micro, piccole e medie imprese, riformando l'attuale sistema di incentivi alle imprese. Al fine di recuperare adeguate risorse per finanziare il programma strategico nazionale, l'articolo 3 prevede che presso il Ministero dell'economia e delle finanze sia istituito il Fondo unico per la crescita e lo sviluppo innovativo, nel quale confluiscono tutti i fondi finalizzati all'erogazione di incentivi destinati da leggi nazionali agli interventi di sostegno alle imprese e stanziati annualmente dallo Stato, che sono conseguentemente soppressi dalla medesima data, esclusi quelli in qualsiasi forma erogati per la ricerca e gli incentivi fiscali volti ai nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate.

Si prevede poi una delega al Governo ad adottare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi finalizzati all'attuazione del programma strategico nazionale. La destinazione e le modalità di erogazione delle risorse del

Fondo sono stabilite con tali decreti secondo precisi principi e criteri direttivi, tra i quali l'eliminazione graduale dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sul costo del lavoro; l'abbattimento dei costi energetici; la progressiva eliminazione dell'indeducibilità degli interessi passivi dal reddito operativo lordo, l'introduzione di un sistema fiscale premiante per le reti d'impresa, per le imprese che investono gli utili nel rafforzamento del capitale societario, del capitale tecnologico e del capitale umano con particolare riguardo alla stabilizzazione dei lavoratori precari; il finanziamento di progetti di innovazione e di sviluppo delle micro, piccole e medie imprese nell'ambito del risparmio energetico e sviluppo dell'economia verde e dell'internazionalizzazione dei sistemi produttivi, delle reti d'impresa, dei distretti e delle forme aggregative tra imprese; la ricerca, l'innovazione e l'ideazione di progetti per la realizzazione di nuovi prodotti miranti a un significativo miglioramento dell'impatto sul clima e sull'ambiente; l'individuazione dei meccanismi automatici di agevolazione, dei tempi di conclusione delle fasi procedurali, delle modalità dei controlli e delle ispezioni, delle modalità dell'eventuale revoca delle agevolazioni, delle metodologie per il monitoraggio e per la valutazione di efficacia delle agevolazioni, nonché dell'impiego delle tecnologie informatiche.

Gli incentivi non spetteranno alle imprese che negli ultimi cinque anni abbiano delocalizzato e ai datori di lavoro che abbiano effettuato riduzione di personale nei sei mesi precedenti l'entrata in vigore dei citati decreti legislativi.

L'articolo 4 si occupa del sostegno alla competitività delle micro, piccole e medie imprese. Si prevede che, per favorirne l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione, il Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, garantisca la trasparenza nei rapporti tra gli istituti di credito e le micro, piccole e medie, assicurando condizioni di accesso al credito informato, corretto e non vessatorio, mediante l'attribuzione all'Autorità garante

della concorrenza e del mercato di poteri di indagine, diffida e sanzione nei confronti degli istituti di credito ai fini di verificare le condizioni di trasparenza del comportamento degli istituti verso le imprese e di accertare pratiche concertate, accordi o intese, nonché condizioni ostative imposte a prescindere dall'esame di merito relativo alla situazione patrimoniale e all'effettiva produttività delle medesime.

Si prevede anche la sottoscrizione di accordi di programma con l'Unione nazionale delle camere di commercio, per un più efficace impiego delle risorse stanziolate dalle medesime.

Infine è incentivata la costituzione di organismi partecipati indirizzati alla facilitazione e all'accompagnamento delle imprese negli adempimenti necessari all'internazionalizzazione. L'articolo 5 introduce norme a tutela dei patrimoni aziendali dei sistemi produttivi locali. In particolare si prevede che le regioni, in deroga ai vincoli previsti dalle normative vigenti e nel limite delle proprie risorse, possano costituire, in via temporanea e comunque non oltre il 2015, strumenti finanziari o società finalizzati a rilevare aziende o rami di esse ed effettuare tutte le operazioni finanziarie a valere sul patrimonio aziendale, anche nella forma di acquisto e contestuale locazione finanziaria dei macchinari e dei capannoni, consentite dalle normative vigenti.

L'articolo 6 si occupa di promuovere lo sviluppo del sistema dei distretti produttivi, prevedendo per le imprese appartenenti ai distretti l'esclusione dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo del 60 per cento dell'ammontare degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge e nei due periodi d'imposta successivi, sulla base della procedura automatica indicata nel Programma strategico nazionale con risorse tratte dal Fondo unico per la crescita e lo sviluppo innovativo, fino a un limite di 50 milioni di euro per l'anno 2011, di 100 milioni di euro per l'anno 2012 e di 150 milioni di euro per l'anno 2013.

L'articolo 7 intende sostenere anche nel nostro Paese lo sviluppo delle iniziative dei cosiddetti « *Business Angel* », ovvero degli investitori informali nel capitale di rischio delle imprese. A tal fine si prevede che i soggetti pubblici e privati che investono nell'avviamento, nella creazione e nella riconversione tecnologica e ambientale delle micro, piccole e medie imprese apportando da 25.000 euro a 250.000 euro, singolarmente o fino a 2,5 milioni di euro in associazione, quale capitale di rischio nelle medesime e mettendo a disposizione la propria esperienza, reti di conoscenze e servizi, possano detrarre il 60 per cento dell'ammontare di tali investimenti dal proprio reddito individuale o d'impresa, nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge e nei due periodi d'imposta successivi, sulla base della procedura automatica indicata nel Programma strategico nazionale con risorse tratte dal Fondo unico per la crescita e lo sviluppo innovativo, fino a un limite di 20 milioni di euro per l'anno 2011, di 30 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro per l'anno 2013.

L'articolo 8 si occupa del sostegno alle aggregazioni tra micro, piccole e medie imprese. Si prevede che le aggregazioni create nella forma di una *new company* composta da imprese compatibili per filiera o per settore di mercato che conferiscono i propri *asset* aziendali tangibili e intangibili, rilevando altresì l'indebitamento delle aziende aggregate, con particolare riguardo alle aggregazioni formate da una maggioranza di micro, piccole e medie imprese e nel caso di ingresso di banche che garantiscono i nuovi crediti con le azioni acquisite nella *new company*, usufruiscano per i primi tre anni di attività di una riduzione del 60 per cento della tassazione diretta e indiretta relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge e nei due periodi d'imposta successivi, sulla base della procedura automatica indicata nel Programma strategico nazionale con risorse tratte dal Fondo unico per la crescita e lo sviluppo innovativo, fino a un limite di 20 milioni di euro per l'anno

2011, di 30 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro per l'anno 2013.

L'articolo 9 interviene a favore delle micro piccole e medie imprese in stato di insolvenza. Per tali imprese dichiarate fallite alla data del 1° gennaio 2011 le procedure legali di scioglimento, in caso di bancarotta non fraudolenta, le procedure fallimentari o concorsuali non possono essere superiori a un anno. Inoltre ai soggetti interessati sono garantiti gli stessi trattamenti di chi avvia una nuova impresa, compresi i regimi di sostegno.

L'articolo 10 si occupa delle norme in materia di semplificazione e certificazione sostitutiva, prevedendo il coordinamento della disciplina relativa allo sportello unico per le attività produttive, alle agenzie per le imprese e alla segnalazione certificata di inizio attività con ogni altra norma che possa incidere o sovrapporsi ad essa, al fine dell'eventuale coordinamento, modifica o abrogazione; ulteriori norme di semplificazione a favore delle micro piccole e medie imprese; l'integrazione e la correzione di disposizioni contenute in precedenti leggi, con l'esplicita indicazione delle norme da modificare o da abrogare; l'individuazione dei casi nei quali le certificazioni relative a prodotti, processi e impianti rilasciate alle imprese dagli enti di normalizzazione a ciò autorizzati e da società professionali o da professionisti abilitati possano sostituire le verifiche da parte della pubblica amministrazione e delle autorità competenti.

L'articolo 11 reca modifiche alla disciplina dei contratti pubblici. Per favorire l'accesso delle micro piccole e medie imprese ai contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, il Governo è delegato ad adottare, d'intesa con la Conferenza unificata, un decreto legislativo recante il « Codice di buone pratiche in materia di contratti pubblici », con lo scopo di superare le difficoltà incontrate dalle predette imprese con particolare riguardo all'entità degli appalti, alla suddivisione dei contratti in lotti e all'eventuale specificazione nella gara delle possibilità di subappalto; alla riserva di una quota non inferiore al 30

per cento dei contratti, alle micro, piccole e medie imprese e altre misure di favore volte al loro sostegno.

L'articolo 12 prevede il riordino delle accise gravanti sulle imprese per l'utilizzo di gas naturale e di energia elettrica. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, dovrà provvedere, con proprio decreto, al riordino prevedendo una nuova definizione d'impresa energivora che superi il criterio delle soglie minime di consumo, al fine di ridistribuire su tutte le imprese il carico fiscale, a parità di gettito complessivo e in maniera progressiva, in modo da agevolare le micro, piccole e medie imprese.

L'articolo 13 reca disposizioni in materia di appartenenza dei risultati della ricerca svolta nelle università e negli enti pubblici di ricerca, stabilendo che all'inventore spetti in tutti i casi di essere riconosciuto autore dell'invenzione e di ottenere almeno il 30 per cento dei proventi o dei canoni derivanti dallo sfruttamento del brevetto.

Il capo III attua la nuova direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 gennaio 2011 (ancora in attesa di numerazione) in materia di transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni. L'articolo 14 reca il campo di applicazione delle predette norme, l'articolo 15 stabilisce che nelle transazioni commerciali tra imprese il creditore abbia diritto agli interessi di mora senza che sia necessario un sollecito qualora il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge e non abbia ricevuto nei termini l'importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore. L'articolo 16 si occupa di transazioni commerciali in cui il debitore è la pubblica amministrazione, il creditore ha diritto anche in questo caso agli interessi legali di mora senza che sia necessario un sollecito. L'articolo stabilisce un preciso scadenziario al quale le pubbliche amministrazioni si devono attenere per i pagamenti. L'articolo 17 stabilisce il risarcimento delle spese di recupero dei crediti almeno in un importo minimo di 40 euro. L'articolo 18 definisce quando una clau-

sola contrattuale o una prassi in materia di pagamenti debba essere considerata gravemente iniqua nei confronti del creditore. L'articolo 19 introduce la tutela degli interessi collettivi per impedire il ricorso continuo alle clausole contrattuali o alle prassi gravemente inique, prevedendo le relative sanzioni. L'articolo 20, al fine di assicurare piena trasparenza in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dalla legge, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze renda pubblico semestralmente il tasso d'interesse legale di mora applicabile. Il Ministro dello sviluppo economico dovrà altresì incoraggiare la creazione di codici di pagamento rapido che prevedano termini di pagamento chiaramente definiti e un adeguato procedimento per trattare tutti i pagamenti oggetto di controversia, o qualsiasi altra iniziativa che affronti la questione del ritardo dei pagamenti e contribuisca a sviluppare una cultura del pagamento rapido. L'articolo 21 stabilisce che la legge non pregiudica la facoltà delle parti di concordare, termini di pagamento che prevedano il versamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data stabilita, gli interessi e il risarcimento previsti dalla legge sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi dovuti.

L'articolo 22 stabilisce che il venditore conservi il diritto di proprietà sui beni fintanto che essi non siano stati pagati totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna dei beni. Si prevede inoltre una procedura di pagamento accelerata e indipendente dall'importo del debito, tramite un titolo esecutivo, di norma entro novanta giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi al giudice o a un'altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali.

Il capo IV reca la disciplina transitoria e l'entrata in vigore. L'articolo 23 stabilisce che fino alla data di adozione del Programma strategico nazionale possano essere avviate procedure per la concessione

di aiuti derivanti da disposizioni vigenti prima della stessa data.

Inoltre i contratti derivanti da transazioni commerciali di cui al capo III, conclusi prima della data di entrata in vigore della legge, sono esclusi dall'ambito di applicazione della medesima legge.

Le disposizioni relative alle transazioni tra imprese entrano in vigore entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto attuativo, mentre le disposizioni relative alle transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni entrano in vigore dopo ventiquattro mesi dalla medesima data.

Per i debiti delle pubbliche amministrazioni si prevede un progressivo adeguamento delle attuali prassi di pagamento alla tempistica definita dall'articolo 16, prevedendo oneri a carico dello Stato pari a 300 milioni di euro annui per il triennio 2011-2013.

È inoltre prevista la sostituzione del comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. A partire dall'anno 2011 e fino al 31 dicembre 2013, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni, gli enti locali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, i Ministeri e gli altri enti e organi centrali dello Stato certificano, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione *pro soluto* a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tale fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge escluda la cedibilità del credito medesimo.

L'articolo 24 stabilisce l'abrogazione delle norme in contrasto con la legge, facendo salve, nel caso delle transazioni commerciali, le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1.

(Definizioni e finalità).

1. Ai fini della presente legge ed ai sensi degli articoli 2082 e 2083 del codice civile, si definiscono:

a) impresa, qualsiasi attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, a prescindere dal relativo *status* giuridico;

b) micro, piccole e medie imprese, le imprese che rientrano nella definizione recata dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

2. I principi della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e hanno lo scopo di garantire la piena applicazione della comunicazione COM (2008) 394 della Commissione, del 25 giugno 2008, recante « Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno “*Small Business Act*” per l'Europa) », di seguito denominata « comunicazione COM (2008) 394 », e in particolare la coerenza delle normative proposte dal Governo, dal Parlamento e dalle regioni con i provvedimenti dell'Unione europea in materia di concreta applicazione della medesima.

ART. 2.

(*Programma strategico nazionale « Una corsia preferenziale per le micro, piccole e medie imprese »*).

1. Il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, adotta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il programma strategico nazionale « Una corsia preferenziale per le micro, piccole e medie imprese », di seguito denominato « Programma », contenente gli interventi a sostegno delle micro, piccole e medie imprese, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricorso a meccanismi automatici di agevolazione mediante credito d'imposta, *bonus* fiscale o *voucher*; volti al sostegno delle aggregazioni tra imprese, mediante contratti di rete, consorzi o altre forme di associazione, anche temporanea, finalizzate a migliorare la capacità competitiva e innovativa e a incrementare la quota di mercato delle singole imprese e dell'aggregazione nel suo complesso, nonché ai distretti industriali, con particolare riferimento a quelli in situazione di crisi;

b) destinazione alle micro, piccole e medie imprese di una quota di risorse non inferiore al 60 per cento del complesso delle risorse del fondo di cui all'articolo 3, comma 1;

c) ricorso a modalità di intervento basate su progetti, con preferenza per le iniziative imprenditoriali con elevato contenuto di innovazione di prodotto e di processo ivi compresa l'innovazione gestionale e organizzativa e di rafforzamento competitivo;

d) promozione della formazione e del rafforzamento di filiere nazionali;

e) superamento degli squilibri economici e sociali, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

f) previsione di agevolazioni mirate alla creazione di micro, piccole e medie imprese da parte di giovani in cerca di prima occupazione, di donne e disoccupati di età superiore a cinquanta anni, finalizzate a sostenere progetti di incubazione collegati a strumenti fiscali innovativi e di basso impatto nella fase di *start up*.

2. Il Programma è triennale e può essere modificato annualmente con la medesima procedura prevista dal comma 1.

CAPO II

INTERVENTI FISCALI E DI SOSTEGNO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

ART. 3.

(Riforma degli incentivi alle imprese).

1. Al fine di recuperare adeguate risorse per il Programma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo, unico per la crescita e lo sviluppo innovativo, di seguito denominato « Fondo » nel quale confluiscono tutti i fondi finalizzati all'erogazione di incentivi destinati da leggi nazionali per interventi di sostegno alle imprese e stanziati annualmente dallo Stato, che sono conseguentemente soppressi dalla medesima data, esclusi quelli in qualsiasi forma erogati per la ricerca e gli incentivi fiscali volti ai nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate.

2. Il Governo è delegato ad adottare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano uno o più decreti legislativi finalizzati all'attuazione del Programma. La destinazione e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo sono stabilite con i

decreti legislativi di cui al presente comma secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) eliminazione graduale dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sul costo del lavoro;

b) abbattimento dei costi energetici;

c) progressiva eliminazione dell'indeducibilità degli interessi passivi dal reddito operativo lordo, introduzione di un sistema fiscale premiante per le reti d'impresa, per le imprese che investono gli utili nel rafforzamento del capitale societario, del capitale tecnologico e del capitale umano con particolare riguardo alla stabilizzazione dei lavoratori precari;

d) finanziamento di progetti di innovazione e di sviluppo delle micro, piccole e medie imprese che hanno uno o più dei seguenti obiettivi:

1) risparmio energetico e sviluppo dell'economia verde;

2) internazionalizzazione dei sistemi dei distretti produttivi, delle filiere e delle reti d'impresa:

3) ricerca, innovazione e ideazione di progetti per la realizzazione di nuovi prodotti miranti a un significativo miglioramento dell'impatto sul clima e sull'ambiente;

e) individuazione dei meccanismi automatici di agevolazione, tempi di conclusione delle fasi procedurali, modalità dei controlli e delle ispezioni, modalità dell'eventuale revoca delle agevolazioni, metodologie per il monitoraggio e per la valutazione di efficacia delle agevolazioni, impiego delle tecnologie informatiche.

3. Gli incentivi di cui al presente articolo non spettano alle imprese che negli ultimi cinque anni hanno delocalizzato e ai datori di lavoro che hanno effettuato riduzione di personale nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede utilizzando le risorse del Fondo.

ART. 4.

(Sostegno alla competitività delle micro, piccole e medie imprese).

1. Al fine di garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese e di favorirne l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione, il Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, garantisce la trasparenza nei rapporti tra gli istituti di credito e le micro, piccole e medie imprese, assicurando condizioni di accesso al credito informato, corretto e non vessatorio, mediante l'attribuzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei poteri di cui agli articoli 12 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, nei confronti degli istituti di credito ai fini di verificare le condizioni di trasparenza del comportamento degli istituti verso le imprese e di accertare pratiche concertate, accordi od intese, nonché condizioni ostative imposte a prescindere dall'esame di merito relativo alla situazione patrimoniale e all'effettiva produttività delle medesime.

2. Gli istituti di credito trasmettono ogni tre mesi al Ministero dell'economia e delle finanze, per la pubblicazione telematica, un rapporto sulle condizioni medie praticate su base nazionale e regionale, sui tempi medi di istruttoria relativa alla concessione di crediti, sul numero, sulla quantità di impieghi e sulla loro distribuzione per classi dimensionali di impresa.

3. Il Ministro dello sviluppo economico sottoscrive accordi di programma con l'Unione nazionale delle camere di commercio, contenenti le linee guida di politica industriale, le priorità e il sistema di valutazione degli interventi, per un impiego più efficace delle risorse stanziato dalle camere di commercio, industria, artigianato agricoltura e finalizzate al sostegno delle micro, piccole e medie imprese per la partecipazione ad eventi fieristici e attività promozionali.

4. Al fine di incentivare la costituzione di organismi partecipati indirizzati alla facilitazione e all'accompagnamento delle imprese negli adempimenti necessari all'internazionalizzazione, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza maggiori oneri a carico dello Stato, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore delle micro, piccole e medie imprese, definisce programmi di intervento in favore dei distretti e delle reti di imprese al fine di sviluppare nell'istituto per il commercio estero un sistema di servizi specifici e integrati a sostegno delle micro, piccole e medie imprese nella loro attività di promozione sui mercati nazionali e internazionali, anche attraverso il monitoraggio degli strumenti di formazione, agevolazione, incentivazione e finanziamento.

ART. 5.

(Norme a tutela dei patrimoni aziendali dei sistemi produttivi locali).

1. Al fine di conseguire la conservazione dei patrimoni aziendali dei sistemi produttivi locali messi a rischio da situazioni di crisi economico-finanziarie, le regioni, in deroga ai vincoli previsti dalle normative vigenti e nel limite delle proprie risorse, possono costituire in via temporanea e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, strumenti finanziari o società, finalizzati a:

a) rilevare aziende o rami di esse;

b) effettuare tutte le operazioni finanziarie a valere sul patrimonio aziendale, anche nella forma di acquisto e di contestuale locazione finanziaria dei macchinari e dei capannoni, consentite dalle normative vigenti.

2. Le iniziative di cui al comma 1, che possono prevedere la partecipazione di capitali privati nel rispetto delle normative dell'Unione europea, sono svolte mediante

procedure ad evidenza pubblica a condizioni di mercato salvo che le società siano affidatarie della gestione di fondi pubblici di aiuto alle imprese da svolgere nei limiti previsti in tale materia dalla normativa dell'Unione europea e con modalità di gestione separata di bilancio.

ART. 6.

(Distretti produttivi).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema dei distretti produttivi, per le imprese appartenenti ai distretti, come individuati dalle leggi regionali, è escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 60 per cento dell'ammontare degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi, sulla base della procedura automatica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*).

2. Sono ammesse al beneficio di cui al comma 1 le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera *b*), punto I, numeri 2) e 3), del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che sono impiantate nei distretti;

b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;

c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa dell'Unione europea, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta;

d) nel settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, progetti di sviluppo e di innovazione relativi ai campionari in cui l'impresa attui operazioni tecnicamente omogenee e collegate tra loro, finalizzate all'ideazione, realizzazione, promozione e gestione logistica di prodotti o di collezioni sotto forma di campionari.

3. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 è fruibile, al verificarsi delle condizioni previste dal presente articolo, fino a un limite di 50 milioni di euro per l'anno 2011, 100 milioni di euro per l'anno 2012 e 150 milioni di euro per l'anno 2013.

4. L'articolo 1, commi da 366 a 369 e da 371 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e l'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, sono abrogati.

ART. 7.

(Sostegno alle iniziative di investimento informale nel capitale di rischio delle imprese).

1. I soggetti pubblici o privati che investono nell'avviamento, nella creazione e nella riconversione tecnologica e ambientale delle micro, piccole e medie imprese apportando da 25.000 euro a 250.000 euro singolarmente o fino a 2,5 milioni di euro in associazione, quale capitale di rischio nelle medesime e mettendo a disposizione la propria esperienza, reti di conoscenze e servizi, detraggono il 60 per cento dell'ammontare di tali investimenti dal proprio reddito individuale o d'impresa, nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi, sulla base della procedura automatica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. I soggetti di cui al comma 1 operano nella buona costruzione dei progetti, dando un sostegno ai giovani imprenditori o agli imprenditori in difficoltà, proponendo idee, prodotti e servizi innovativi e

supportando tale azione con il capitale di rischio di cui al comma 1.

3. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 è fruibile, al verificarsi delle condizioni previste dal presente articolo, fino a un limite di 20 milioni di euro per l'anno 2011, di 30 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro per l'anno 2013.

ART. 8.

(Sostegno alle aggregazioni tra micro, piccole e medie imprese).

1. Le aggregazioni create nella forma di una nuova compagnia composta da imprese compatibili per filiera o per settore di mercato che conferiscono i propri beni aziendali tangibili e intangibili, rilevando altresì l'indebitamento delle aziende aggregate, con particolare riguardo alle aggregazioni formate da una maggioranza di micro, piccole e medie imprese e nel caso di ingresso di banche che garantiscono i nuovi crediti con le azioni acquisite nella nuova compagnia, usufruiscono per i primi tre anni di attività di una riduzione del 60 per cento della tassazione diretta e indiretta relativa al periodo d'imposta precedente alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi, sulla base della procedura automatica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. Obiettivo delle aggregazioni di cui al comma 1 è la salvaguardia:

a) delle aziende in crisi che aderiscono all'iniziativa;

b) dei patrimoni aziendali e imprenditoriali delle realtà in crisi;

c) di almeno il 90 per cento dei fatturati aggregati relativi all'anno 2010;

d) degli occupati;

e) di almeno il 60 per cento dei crediti bancari in sofferenza;

f) di almeno l'80 per cento dei crediti dei fornitori;

g) dell'indotto relativo alle imprese aggregate.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 è diretta:

a) alle micro, piccole e medie imprese con un fatturato pari o inferiore a 50 milioni di euro che si trovano in grave crisi economica e finanziaria;

b) alle imprese i cui imprenditori non possono accedere a sgravi fiscali per aumenti di capitale e non possono procedere a ricapitalizzazioni;

c) alle imprese per le quali azioni di supporto già tentate non hanno manifestato efficacia.

4. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 è fruibile, al verificarsi delle condizioni previste dal presente articolo, fino a un limite di 20 milioni di euro per l'anno 2011, di 30 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro per l'anno 2013.

ART. 9.

(Sostegno alle piccole e medie imprese in stato di insolvenza).

1. Alle piccole e medie imprese che, per effetto della crisi economica, sono dichiarate fallite, a far data dal 1° gennaio 2011 si applicano le seguenti normative di favore:

a) le procedure legali di scioglimento delle imprese, in caso di bancarotta non fraudolenta, e le procedure fallimentari o concorsuali non possono essere superiori a un anno;

b) ai soggetti interessati sono garantiti gli stessi trattamenti di chi avvia una nuova impresa, compresi i regimi di sostegno.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata

la procedura autorizzatoria relativa al riconoscimento del diritto ai benefici di cui al comma 1, lettera *b*), ai limiti agevolabili e alla modulazione temporale dei minori versamenti d'imposta connessi alle detrazioni riconosciute, fino a un limite di 5 milioni di euro annui a partire dall'anno 2011 con le risorse del Fondo.

ART. 10.

(Delega al Governo in materia di coordinamento delle norme in materia di semplificazione e certificazione sostitutiva).

1. Al fine di attuare la comunicazione COM(2008)394, di rimuovere gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo, di ridurre gli oneri burocratici e di introdurre misure di semplificazione amministrativa, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento della disciplina relativa allo sportello unico per le attività produttive, alle agenzie per le imprese e alla segnalazione certificata di inizio attività con ogni altra norma che può incidere o sovrapporsi a tale disciplina, al fine del coordinamento, della modifica o dell'abrogazione;

b) previsione di ulteriori norme di semplificazione a favore delle micro, piccole e medie imprese;

c) integrazione e correzione delle disposizioni vigenti, con l'esplicita indicazione delle norme da modificare o da abrogare;

d) individuazione dei casi nei quali le certificazioni relative a prodotti, processi e impianti rilasciate alle imprese dagli enti di normalizzazione a ciò autorizzati e da società professionali o da professionisti abilitati possono sostituire le verifiche da parte della pubblica amministrazione e delle autorità competenti.

2. Il Ministro per la semplificazione normativa trasmette annualmente alle Camere una relazione contenente:

a) lo stato di conformità dell'ordinamento nazionale e regionale rispetto ai principi e agli obiettivi contenuti nella comunicazione COM(2008)394;

b) lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla normativa vigente per le micro, piccole e medie imprese, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, per le imprese e per la pubblica amministrazione;

c) l'analisi preventiva e la valutazione successiva dell'impatto delle politiche economiche e di sviluppo sulle micro, piccole e medie imprese;

d) le specifiche misure da adottare in materia di semplificazione per favorire la competitività e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese.

ART. 11.

(Delega al Governo in materia di disciplina dei contratti pubblici).

1. Nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese ai contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, il Governo è delegato ad adottare, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle micro, piccole e medie imprese, un decreto legislativo recante il « Codice di buone pratiche in materia di contratti pubblici », con lo scopo di supe-

rare le difficoltà incontrare dalle predette imprese con particolare riguardo:

a) all'entità degli appalti, alla suddivisione dei contratti in lotti all'eventuale specificazione nella gara delle possibilità di subappalto;

b) alla riserva di una quota non inferiore al 30 per cento dei contratti alle micro, piccole e medie imprese;

c) alla garanzia dell'accesso alle informazioni pertinenti e al miglioramento della qualità e della chiarezza delle informazioni fornite;

d) al divieto alla pubblica amministrazione, alle stazioni appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori di richiedere alle imprese che concorrono ai contratti requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto dei contratti medesimi;

e) all'alleggerimento degli oneri amministrativi, anche prevedendo la presentazione di autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità e il divieto per le amministrazioni pubbliche e per le autorità competenti di chiedere alle imprese documentazioni o certificazioni già in possesso dell'amministrazione pubblica o eventuale documentazione aggiuntiva;

f) all'obbligo per l'appaltatore di comunicare immediatamente al subappaltatore l'avvenuta corresponsione dei pagamenti da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento dei lavori;

g) all'obbligo da parte delle amministrazioni pubbliche di tenere conto, nelle procedure di gara, oltre che del criterio del massimo ribasso, anche dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

h) a favorire nelle procedure di gara le aggregazioni tra micro, piccole e medie imprese privilegiando associazioni temporanee d'impresa e forme consortili;

i) a prevedere per l'accesso ai contratti pubblici a livello locale aventi per

oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori od opere, banditi dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per importi inferiori alle soglie stabilite dall'Unione europea, specifiche procedure che facilitano la partecipazione di consorzi e di forme di aggregazione tra micro, piccole e medie imprese locali;

l) a prevedere adeguate sanzioni nel caso in cui l'impresa sottoposta a verifica non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti autocertificati;

m) a istituire un portale telematico degli appalti pubblici con lo scopo di rendere trasparente l'informazione sugli appalti pubblici per la fornitura di beni e di servizi d'importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea e di ampliarne l'accesso alle micro, piccole e medie imprese;

n) alla predisposizione da parte delle prefetture — uffici territoriali del Governo territorialmente competenti di elenchi delle imprese e dei fornitori aderenti, a determinati obblighi di trasparenza e di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e di servizi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, lettera *m)*, si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

ART. 12.

(Riordino delle accise gravanti sulle imprese per l'utilizzo di gas naturale e di energia elettrica).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al riordino delle accise gravanti sulle imprese relativamente all'utilizzo di gas naturale e di energia elettrica, per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea, ridistribuendo, a parità di gettito complessivo e in maniera progressiva, su

tutte le imprese il carico fiscale al fine di agevolare le micro, piccole e medie imprese. Il riordino avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 13.

(Disposizioni in materia di appartenenza dei risultati della ricerca svolta nelle università e negli enti pubblici di ricerca).

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle innovazioni per le quali è stata depositata la richiesta di protezione, ovvero è stato acquisito il diritto di titolarità, in caso di innovazioni per le quali è previsto il deposito, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai sensi dell'articolo 64 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, i risultati dell'attività di ricerca appartengono alle università, alla pubblica amministrazione o agli enti pubblici promotori e interessati aventi tra i propri scopi istituzionali finalità di ricerca, quanto tali attività sono svolte da un inventore con il quale intercorre un rapporto di lavoro e purché tali attività siano realizzate nell'ambito di contratti di ricerca, di consulenza o di convenzioni o di altri strumenti normativi italiani o dell'Unione europea relativi all'attività di ricerca.

3. All'inventore di cui al comma 2 spetta in tutti i casi di essere riconosciuto autore dell'invenzione e di ottenere almeno il 30 per cento dei proventi o dei canoni derivanti dallo sfruttamento del brevetto. Nel caso di concorso di più inventori a una medesima attività di ricerca, spetta a tutti i partecipanti il diritto di essere riconosciuti autori. Il diritto a percepire il 30 per cento dei proventi o dei canoni derivanti dallo sfruttamento del brevetto è ripartito fra tutti gli autori in parti eguali, salvo che sia concordata o accertata una diversa partecipazione alla realizzazione dell'invenzione. In tale ul-

timo caso, la ripartizione avviene in misura proporzionale al contributo da ciascuno offerto.

4. L'inventore di cui al comma 2 comunica la propria invenzione all'università, alla pubblica amministrazione o all'ente pubblico con il quale intercorre il rapporto di lavoro secondo le modalità dal medesimo stabilite, affinché esso possa manifestare entro due mesi dalla comunicazione il proprio interesse a esercitare il diritto di richiedere il relativo brevetto. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, o comunque qualora l'università, la pubblica amministrazione o l'ente pubblico non abbia proceduto al deposito del brevetto entro i sei mesi successivi alla manifestazione di interesse, il diritto di deposito del brevetto spetta all'inventore.

5. Qualora l'università, la pubblica amministrazione o l'ente pubblico abbia esercitato il diritto di richiedere il brevetto, ma non ne abbia iniziato lo sfruttamento entro i due mesi successivi, l'inventore, a richiesta, acquisisce il diritto di sfruttare gratuitamente l'invenzione e a esercitare i diritti patrimoniali a essa connessi.

6. Le università, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici interessati hanno facoltà di decidere in quali Paesi si estende l'efficacia della domanda prioritaria di protezione. L'inventore ha il diritto di decidere se l'estensione deve essere effettuata in territori esclusi dall'università, dalla pubblica amministrazione o dall'ente pubblico. In fase di rinnovo annuale, qualora l'università, la pubblica amministrazione o l'ente pubblico decida di non mantenere la corresponsione dell'annualità in Paesi non più ritenuti di proprio interesse, l'inventore ha la facoltà di mantenere, a sue spese, il pagamento di tali annualità. In tutti i casi previsti dal presente articolo l'inventore è titolare del 70 per cento dei proventi o dei canoni derivanti dallo sfruttamento effettuato nei Paesi dallo stesso prescelti o comunque rinnovati con tasse di mantenimento a suo carico: il restante 30 per cento è devoluto all'università, alla pubblica amministrazione o

all'ente pubblico interessato. Qualora l'università, la pubblica amministrazione o l'ente pubblico decida, dopo il deposito del brevetto, di offrirlo in cessazione a terzi, all'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

7. Nel caso di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da enti pubblici diversi dall'università, dalla pubblica amministrazione o dall'ente pubblico di appartenenza dei ricercatori, l'università, la pubblica amministrazione o l'ente pubblico interessato, nell'ambito della propria autonomia, stabilisce ciascun aspetto dei rapporti reciproci, fermo restando che all'inventore spettano comunque il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione e una percentuale dei proventi o dei canoni derivanti dal suo sfruttamento.

8. Le università, le pubbliche amministrazioni o gli enti pubblici di cui al comma 2 si dotano, singolarmente o attraverso rapporti convenzionali o associativi tra loro o con enti locali, con fondazioni o con istituzioni pubbliche o private, di strutture idonee a valorizzare le invenzioni realizzate dai ricercatori e delle quali sono titolari.

9. Alla copertura degli oneri derivanti dall'erogazione dei proventi e dei canoni di cui al comma 3 e dalla concessione dei contributi finalizzati alla realizzazione delle strutture di cui al comma 8, si fa fronte con le risorse del Fondo, fino a un limite di 5 milioni di euro per l'anno 2011, di 10 milioni di euro per l'anno 2012 e di 15 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono definite mediante un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. L'articolo 65 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è abrogato.

CAPO III

LOTTA CONTRO I RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

ART. 14.

(Disposizioni in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).

1. Il presente capo si applica a ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, con l'obiettivo di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali favorendo la competitività delle imprese e in particolare delle micro, piccole e medie imprese.

2. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al presente capo si applicano alle stesse condizioni a tutti i creditori stabiliti nell'Unione europea.

3. Ai fini del presente capo sono definiti:

a) transazioni commerciali, i contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo;

b) pubblica amministrazione, qualsiasi amministrazione definita ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/17/CE e dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, indipendentemente dall'oggetto o dal valore dell'appalto;

c) imprese, i soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, esercenti un'attività economica organizzata o una libera professione, anche se svolta da una sola persona;

d) ritardi di pagamento, un pagamento non effettuato entro i termini di pagamento contrattuali o legali in conformità alle condizioni di cui all'articolo 15, comma 1, o all'articolo 18, comma 1;

e) interessi di mora, gli interessi legali di mora o gli interessi a un tasso concordato tra le imprese, soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 19;

f) interessi legali di mora, gli interessi di mora semplici a un tasso che costituisce il tasso di riferimento, più almeno otto punti percentuali;

g) importo dovuto, la somma principale che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, compresi le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento;

h) tasso di riferimento, il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali o il tasso di interesse marginale risultante dalle procedure di appalto a tasso variabile per tali operazioni;

i) riserva di proprietà, l'accordo in base al quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo;

l) titolo esecutivo, le decisioni, le sentenze e gli ordini di pagamento, sia immediati che rateali, pronunciati da un tribunale o da un'altra autorità competente, inclusi quelli provvisori, che consentano al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore.

ART. 15.

(Transazioni tra imprese).

1. Nelle transazioni commerciali tra imprese il creditore ha diritto agli interessi di mora senza che sia necessario un sollecito qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

a) il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;

b) il creditore non abbia ricevuto nei termini l'importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore.

2. Qualora siano soddisfatte le condizioni previste al comma 1 il creditore ha diritto:

a) agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto;

b) se la data o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, agli interessi alla scadenza di uno dei termini seguenti:

1) trascorsi trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;

2) qualora la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento sia anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trascorsi trenta giorni di calendario dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi;

3) qualora la legge o il contratto prevedano una procedura di accettazione o di verifica, diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trascorsi trenta giorni di calendario da tale data;

4) qualora non vi sia certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trascorsi trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, o qualora la data di ricevimento della fattura non sia soggetta a un accordo contrattuale tra debitore e creditore.

3. Il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può superare i sessanta giorni di calendario, se non diversamente concordato nel contratto e purché non sia

gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 18.

4. Il tasso di riferimento applicabile per il primo semestre dell'anno in oggetto è quello in vigore il 1° gennaio dell'anno medesimo, per il secondo semestre dell'anno in oggetto è quello in vigore il 1° luglio dell'anno medesimo.

ART. 16.

(Transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni).

1. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è la pubblica amministrazione, il creditore ha diritto alla scadenza del periodo di cui ai commi 2, 3 e 5 agli interessi legali di mora senza che sia necessario un sollecito, se il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge e se non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore.

2. Nelle transazioni commerciali di cui al comma 1 il periodo di pagamento non può superare uno dei termini seguenti:

a) trascorsi trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;

b) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trascorsi trenta giorni di calendario dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi;

c) qualora la legge o il contratto prevedano una procedura di accettazione o di verifica, diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trascorsi trenta giorni di calendario da tale data;

d) qualora non vi sia certezza sulla data di ricevimento della fattura o della

richiesta equivalente di pagamento, trascorsi trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi o se la data di ricevimento della fattura non è soggetta a un accordo contrattuale tra debitore e creditore.

3. Il termine di cui al comma 2, lettera *a*), può essere prorogato fino a un massimo di sessanta giorni di calendario nel caso di:

a) amministrazioni pubbliche o di proprietà pubblica che svolgono attività economiche di natura industriale o commerciale offrendo beni o servizi sul mercato e che sono soggette ai requisiti di trasparenza di cui alla direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese;

b) enti pubblici di assistenza sanitaria la cui finalità è debitamente riconosciuta.

4. La durata massima della procedura di accettazione o di verifica di cui al comma 2, lettera *c*), non può superare i trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento dei beni o dei servizi, salvo diversamente concordato nel contratto e nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore, ai sensi dell'articolo 18.

5. Il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può eccedere il periodo stabilito dal comma 2, salvo diversamente concordato nel contratto e purché sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche e non superi comunque in alcun caso i sessanta giorni di calendario.

6. Gli Stati membri dell'Unione europea assicurano che il tasso di riferimento applicabile per il primo semestre dell'anno in oggetto sia quello in vigore il 1° gennaio dell'anno medesimo e che per il secondo semestre dell'anno in oggetto sia quello in vigore il 1° luglio dell'anno medesimo.

ART. 17.

(Risarcimento delle spese di recupero).

1. Quando gli interessi di mora sono dovuti in conformità agli articoli 15 e 16, il creditore ha il diritto di ottenere dal debitore almeno un importo minimo fisso di 40 euro.

2. L'importo fisso di cui al comma 1 è esigibile senza che sia necessario un sollecito e costituisce un risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.

ART. 18.

(Clausole contrattuali e prassi inique).

1. Una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero non può essere fatta valere e comunque non dà diritto a un risarcimento del danno, se risulta gravemente iniqua nei confronti del creditore. Per determinare se una clausola o una prassi è gravemente iniqua per il creditore si tiene conto in particolare:

a) dell'eventuale grave scostamento dalla corretta prassi commerciale, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza;

b) della natura del prodotto o del servizio;

c) se il debitore ha qualche motivo oggettivo per ignorare il tasso di interesse legale di mora o il periodo di pagamento di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), o all'articolo 16, commi 2, 3 e 5.

2. Ai fini del comma 1, una clausola o una prassi che esclude l'applicazione di interessi legali di mora è sempre considerata gravemente iniqua.

3. Ai fini del comma 1 una clausola o una prassi che esclude il risarcimento

delle spese di recupero di cui all'articolo 17 è considerata gravemente iniqua.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, nell'interesse dei creditori e dei concorrenti, a individuare misure efficaci e idonee per impedire il continuo ricorso a condizioni gravemente inique ai sensi del presente articolo.

ART. 19.

(Tutela degli interessi collettivi).

1. Al fine di impedire il ricorso continuo alle clausole contrattuali o alle prassi gravemente inique, ai sensi del comma 1 dell'articolo 18, le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), prevalentemente in rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani, sono legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:

a) di accertare la grave iniquità delle condizioni generali concernenti la data del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo e di inibirne l'uso;

b) di adottare le misure idonee a correggere o a eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o a eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

2. L'inibitoria è concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile.

3. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui ai commi 1 e 2, il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito, dispone il pagamento di una

somma di denaro da 500 euro a 1.100 euro, per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravità del fatto.

ART. 20.

(Trasparenza e sensibilizzazione).

1. Ai fine di assicurare piena trasparenza in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dalla presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze rende pubblico semestralmente il tasso di interesse legale di mora applicabile.

2. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito *internet* informazioni sui tassi d'interesse legali applicati in caso di ritardo nei pagamenti commerciali.

3. Il Ministro dello sviluppo economico utilizza pubblicazioni specialistiche, campagne promozionali o qualsiasi altro mezzo idoneo a incrementare la consapevolezza dei diritti derivanti dalla presente legge in materia di ritardi di pagamento tra le imprese.

4. Il Ministro dello sviluppo economico incoraggia altresì la creazione di codici di pagamento rapido che prevedono termini di pagamento chiaramente definiti e un adeguato procedimento per trattare tutti i pagamenti oggetto di controversia, o qualsiasi altra iniziativa che affronta la questione del ritardo dei pagamenti e che contribuisce a sviluppare una cultura del pagamento rapido.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

ART. 21.

(Termini di pagamento).

1. La presente legge non pregiudica la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento che prevedono il versamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data stabilita, gli interessi e il risarcimento previsti dalla pre-

sente legge sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi dovuti.

2. Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 4, possono essere adottate specifiche disposizioni relative ad anticipi già versati dal debitore.

ART. 22.

(Riserva di proprietà e procedure di recupero di crediti non contestati).

1. Il venditore conserva il diritto di proprietà sui beni fino a quando essi non sono stati pagati totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna dei beni.

2. Un titolo esecutivo può essere ottenuto, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito di norma entro novanta giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi al giudice o a un'altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali. Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 4, si provvede a stabilire la disciplina della procedura accelerata.

3. Sono esclusi dal calcolo del periodo di cui al comma 1 i periodi necessari per le notificazioni e qualsiasi ritardo imputabile al creditore relativo ai termini necessari per regolarizzare il ricorso o la domanda.

CAPO IV

DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE

ART. 23.

(Disciplina transitoria).

1. Fino alla data di adozione del Programma possono essere avviate procedure

per la concessione di aiuti derivanti da disposizioni vigenti prima della medesima data.

2. I contratti conclusi prima della data di entrata in vigore della presente legge sono esclusi dall'ambito di applicazione della medesima legge.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 15 entrano in vigore dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 18, comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità del progressivo adeguamento delle prassi di pagamento alla tempistica definita dall'articolo 16.

5. Agli oneri derivanti dall'articolo 16 si fa fronte utilizzando quota parte delle risorse del Fondo per un importo pari a 300 milioni di euro annui per il triennio 2011-2013.

6. Il comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. A partire dall'anno 2011 e fino al 31 dicembre 2013, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni, gli enti locali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, i Ministeri e gli altri enti e organi centrali dello Stato, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-*bis* e 77-*ter* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, certificano, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione *pro soluto* a favore di banche o di intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in

vigore del presente comma escluda la credibilità del credito medesimo ».

ART. 24.

(Abrogazioni).

1. Fatta eccezione per i contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai quali, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, non si applica, la medesima legge, dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 18, comma 4, sono abrogati il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e l'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 192, e successive modificazioni. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.

€ 4,00

Stampato su carta riciclata ecologica



16PDL0046110